



**Novità relative alla formazione dei Responsabili tecnici in materia di gestione dei rifiuti.**

**DM 3 giugno 2014, n. 120 (decreto interministeriale tra Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Ministero dello sviluppo economico e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)**

## **CIRCOLARE ESPLICATIVA**

### ***Premessa***

La normativa previgente il DM n. 120/2014 stabiliva che per svolgere la funzione di Responsabile tecnico in materia di gestione dei rifiuti si dovessero seguire specifici corsi di formazione con superamento del relativo esame finale per conseguire l'abilitazione nei diversi moduli di specializzazione in riferimento alle categorie di rifiuti da gestire:

- Decreto del Ministero dell'Ambiente 28 aprile 1998, n. 406 "Regolamento recante norme di attuazione di Direttive dell'Unione Europea avente ad oggetto la disciplina dell'albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti";
- DLgs n. 152 del 03/04/2006 "Nuovo codice ambientale";
- D.Lgs n. 205 del 3/12/2010 "Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare;
- Deliberazione 16/07/1999, prot. 003/CN/Albo del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali "Criteri e modalità di svolgimento dei corsi di formazione per Responsabile tecnico"

### ***Novità***

L'entrata in vigore del DM n. 120/2014 ha abrogato il precedente DM n. 406/1998 e conseguentemente ha introdotto alcune importanti modifiche all'ordinamento in materia di formazione del Responsabile tecnico.

In particolare l'art. 13 "Formazione del responsabile tecnico" del DM 120/2014 prevede che l'idoneità di cui all'art. 12, comma 4, lettera c) del medesimo DM sia attestata mediante una verifica iniziale della preparazione dell'interessato e, con cadenza quinquennale, mediante verifiche volte a garantire il necessario aggiornamento.

Infatti le Deliberazioni n. 6 e 7 del 30/05/2017 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare stabiliscono le modalità attuative degli articoli 12 e 13 del DM 120/2014 e hanno determinato la loro operatività dal 16/10/2017.

### ***Conseguenze***

La conseguenza diretta dell'entrata in vigore del DM 120/2014 attraverso le Deliberazioni n. 6/2017 e 7/2017 suddette è rappresentata dal fatto che non è più previsto l'obbligo di frequenza di un percorso formativo per Responsabile tecnico, ma solamente il superamento di una verifica le cui modalità sono stabilite dal Comitato Nazionale.

La Deliberazione n. 6 del 30/05/2017 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale gestori ambientali entra in vigore in data 16 ottobre 2017 e fissa la piena operatività della disciplina dettata dagli art. 12 e 13 del DM 120/2014.

La Deliberazione di Giunta regionale n. 1325 del 23/07/2013 stabilisce le modalità di gestione dell'attività formativa di Responsabile tecnico in materia di gestione rifiuti la cui conclusione è prevista entro il 31/12/2016.

Con Decreto del direttore della Direzione Formazione e Istruzione n. 401 del 22/11/2016 la conclusione dell'attività formativa di cui alla DGR 1325/2013 è stata prorogata al 31/12/2017.

Preso atto delle novità apportate dalla normativa nazionale in materia, viene recepita la data del 16 ottobre 2017 quale data conclusiva delle attività formative della DGR 1325/2013.

### ***Rimandi per approfondimenti***

Le Deliberazioni n. 6/2017 e n. 7/2017 sopra richiamate sono reperibili nel sito web dell'Albo Nazionale gestori ambientali nella sezione "Normativa-Circolari del Comitato Nazionale" al seguente link: <http://www.albonazionalegestoriambientali.it/>.

Venezia 8 settembre 2017